

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DELL'ELENCO DEI PROFESSIONISTI PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI ESTERNI.****Art 1 .***(Premessa)*

1. Il C.I.A.P.I. adotta il presente regolamento interno (d'ora in poi anche regolamento) per l'affidamento dei servizi legali nonché di collaborazione e consulenza per servizi diversi da quelli legali.
2. I servizi legali si dividono in:
 - a) Servizi che rientrano nell'elenco di cui all'art 17 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. al quale pertanto si rinvia in senso dinamico, indipendentemente dal loro valore economico. Il conferimento dell'incarico in tale ipotesi configura la tipologia contrattuale del contratto d'opera intellettuale di cui all'art 2229 c.c. non assumendo rilevanza ai fini della disciplina applicabile alla procedura di selezione né il valore economico né il superamento della soglia comunitaria.
A titolo meramente esemplificativo rientrano in tale categoria l'incarico di rappresentanza in un arbitrato, in una conciliazione, dinanzi agli organi giudiziari nonché la consulenza legale qualora sia la probabilità che la questione su cui verta la consulenza diventi oggetto di controversia.
 - b) Servizi di cui all'allegato IX del D.lgs 50/2016. A titolo meramente esemplificativo rientrano in essi quelli che si realizzano mediante consulenze, pareri e atti di assistenza non connessa alla difesa in giudizio;
3. Gli incarichi di collaborazione e di consulenza diversa da quelli legali sono incarichi attribuiti a professionisti aventi ad oggetto attività di supporto che assicurano un apporto di alta specializzazione.

Art. 2*(Oggetto e ambito di applicazione)*

1. Gli incarichi di cui all'articolo 17 del d.lgs. n.50 del 2016 sono esclusi dall'applicazione del codice degli appalti e vengono affidati, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, parità di trattamento, proporzionalità, efficacia ed efficienza di cui all'articolo 4 del medesimo decreto.
2. Gli incarichi di cui all'allegato IX del d.lgs n.50 del 2016 vengono affidati, secondo le procedure previste dal D.lgs 50/2016.



3. Gli incarichi di collaborazione e di consulenza diversa dai servizi legali aventi ad oggetto attività di supporto al CIAPI, sono affidati applicando il procedimento previsto per i servizi legali di cui all'allegato IX al D.lgs 50/2016, con la sola differenza che la soglia di rilevanza comunitaria è fissata in €. 209.000.

4. Il CIAPI affida con provvedimento motivato l'attività consultiva in materia legale e la rappresentanza in giudizio a professionisti esterni, in ragione della specificità della materia trattata o della particolare complessità delle questioni giuridiche oggetto dell'affare.

Art. 3

(Regime giuridico degli incarichi legali esterni)

1. Gli incarichi legali di cui all'articolo 17, comma 1, lett. d) del d.lgs n. 50 del 2016, vengono affidati con le modalità riportate all'articolo 9.

2. Gli incarichi legali di cui all'allegato IX del d.lgs n. 50 del 2016 e di collaborazione a supporto dell'attività dell'Ente, vengono affidati con le modalità riportate all'articolo 11 e 12.

Art. 4

(Istituzione dell'elenco degli Avvocati patrocinatori esterni)

1. Per il conferimento degli incarichi di cui al presente regolamento è istituito un elenco aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di consulenza nonché di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, la cui tenuta è demandata all'Ufficio Affari Generali secondo le modalità descritte nei successivi articoli.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, il ricorso all'elenco di cui al comma 1 è obbligatorio per gli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 1, lett. d), del d.lgs n.50 del 2016, per quelli di cui all'allegato IX del d.lgs n.50 del 2016 e di collaborazione a supporto di importo inferiore alla soglia comunitaria.

3. L'affidamento degli incarichi legali esterni di cui all'allegato IX del d.lgs n.50 del 2016 e di collaborazione e consulenza a supporto di importo superiore alla soglia comunitaria, avviene esclusivamente secondo la procedura ordinaria.

Art. 5

(Caratteristiche dell'Elenco)

1. L'elenco è unico e suddiviso in sezioni distinte per

- materia: Sezione A:

Regione Siciliana

Via Ex S.S. 114 n.51 - C.P. 51 - 96010 PRIOLO G.(SR)

Tel. 0931 1812572- Fax 0931 761139

Cod. Fisc. 80.001.330.895- Part. IVA 01208300895

www.ciapiweb.it - E-mail info@ciapiweb.it



Dritto amministrativo con particolare specializzazione in materia di appalti pubblici, contratti con la P.A., concessioni. Assistenza e patrocinio dinanzi al TAR, Consiglio di Stato nonché supporto di diritto amministrativo

Sezione B:

Dritto civile – Assistenza e patrocinio presso le Magistrature civili: Tribunale, Corte di Appello, Cassazione civile nonché supporto in diritto civile.

Sezione C:

Esperti in diritto del lavoro – Assistenza e patrocinio presso Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, Corte di Appello, Cassazione Sezione Civile nonché supporto in diritto del lavoro.

Sezione D:

Esperti in diritto penale – Assistenza e patrocinio presso Tribunale, Corte di Appello, Cassazione Sezione Penale nonché supporto in diritto penale.

Sezione E:

Esperti in diritto tributario – Assistenza e patrocinio presso le Commissioni Tributarie nonché supporto in diritto tributario.

Art. 6

(Regole di tenuta dell'Elenco)

1. L'Elenco ha natura di elenco aperto.
2. L'iscrizione nell'Elenco avviene su richiesta dei professionisti interessati, singoli o associati, aventi i requisiti richiesti e specificati all'articolo 7, utilizzando il *fac simile* di domanda allegato al presente Regolamento per formarne parte integrante e sostanziale (*Allegato 1*).
3. I professionisti potranno presentare in ogni tempo la richiesta di iscrizione e/o l'aggiornamento dei loro curricula. L'elenco viene aggiornato con cadenza semestrale entro il 30 giugno previo esame delle domande di iscrizione pervenute entro il 31 maggio, ed entro il 31 dicembre previo esame delle domande pervenute entro il 30 novembre.
4. In via di prima attuazione l'iscrizione all'Elenco è preceduta dalla pubblicazione, a cura del Responsabile dell'Ufficio Affari Generali, di Avviso pubblico da pubblicare sul sito istituzionale del C.I.A.P.I. e dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
5. Successivamente alla fase istitutiva, il suddetto Elenco sarà soggetto a revisione secondo le modalità stabilite al comma 3 del predetto articolo..
6. I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei sulla base del possesso dei

Regione Siciliana

Via Ex S.S. 114 n.51 - C.P. 51 - 96010 PRIOLO G.(SR)

Tel. 0931 1812572- Fax 0931 761139

Cod. Fisc. 80.001.330.895- Part. IVA 01208300895

www.ciapiweb.it - E-mail info@ciapiweb.it



requisiti di cui all'articolo 7, sono inseriti nell'Elenco in ordine alfabetico. L'iscrizione nell'Elenco non costituisce graduatoria di merito.

Art. 7

(Requisiti per l'inserimento nell'Elenco)

1. Hanno facoltà di richiedere l'iscrizione all'Elenco i professionisti avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) cittadinanza europea;
- 2) iscrizione all'Albo professionale da almeno 5 (*cinque*) anni;
- 3) godimento dei diritti civili e politici;
- 4) condizioni di cui all'articolo 80 del d.lgs n. 50 del 2016;
- 5) assenza di sanzioni disciplinari attivate dall'Ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
- 6) comprovata esperienza professionale nella difesa di amministrazioni pubbliche nelle materie, relativamente alle quali si chiede l'iscrizione (*diritto amministrativo, civile, penale, diritto del lavoro, tributario*) da dimostrarsi nel *curriculum vitae* e professionale.

2. Non possono essere iscritti all'Elenco coloro che abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause contro il CIAPI. Altresì, non possono essere iscritti all'Elenco coloro che, nell'ultimo egli ultimi tre anni abbiano instaurato o abbiano resistito, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, in cause contro il CIAPI.

3. Il requisito di cui al comma 2 è autodichiarato nell'istanza di iscrizione all'Elenco, ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e s.m.i..

4. I professionisti che, in costanza di iscrizione nell'Elenco, promuovano giudizi avverso l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente medesimo sono immediatamente cancellati dall'Elenco.

Art. 8

(Iscrizione nell'Elenco)

1. La domanda di iscrizione di cui all'articolo 6, comma 2, è inviata all'indirizzo PEC dell'Ente pec@posta.ciapiweb.it.

2. Il professionista, nel richiedere l'iscrizione, indica le sezioni dell'Elenco in cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio *curriculum*. E' consentita l'iscrizione a più sezioni sino ad un massimo di due.

3. L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, contiene l'indicazione del codice



fiscale e partita Iva e l'indicazione del recapito PEC a cui devono essere inviate le comunicazioni ed è corredata dalla seguente documentazione o autocertificazioni di cui al d.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i., in ordine ai seguenti stati:

- a) possesso della cittadinanza europea;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) iscrizione all'Albo professionale degli Avvocati presso il Foro di appartenenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni da almeno 5 (*cinque*) anni con specificazione dell'eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso, e relativa data;
- d) possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del d.lgs n. 50 del 2016;
- e) non aver subito sanzioni disciplinari negli ultimi cinque anni irrogate dall'Ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;

4. Alla domanda è allegato il *curriculum vitae* e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione in cui si chiede l'iscrizione.

5. Il professionista indica altresì gli estremi della polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione.

6. Il professionista iscritto si impegna a comunicare tempestivamente l'assunzione di rappresentanza e difesa per conto di soggetti terzi contro l'Amministrazione o di incarichi di consulenza in conflitto con gli interessi dell'Ente. In tal caso viene cancellato dall'elenco.

7. Il professionista rilascia dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni del presente Regolamento e l'impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione.

Art. 9

(procedura di affidamento degli incarichi di patrocinio legale agli iscritti nell'Elenco)

1. Gli incarichi di patrocinio legale di cui all'art 17 lett d) del D.lgs 50/2016, per quanto esclusi dall'applicazione delle procedure di aggiudicazione dettate dal codice degli appalti trattandosi di incarichi di carattere essenzialmente fiduciario, conferiti *intuitu personae*, vanno affidati nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

2. Il Ciapi, trattandosi di servizi esclusi dall'ambito di applicazione del codice potrà procedere all'affidamento diretto, nel rispetto del principio di rotazione, previa richiesta di



preventivo al singolo professionista, da redigersi conformemente ai parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., salva diversa valutazione e/o indicazione.

3. Il Ciapi, in via discrezionale, alternativamente al superiore criterio, potrà altresì procedere ad un confronto di preventivi redatti dai relativi professionisti, al fine di individuare il più confacente alle proprie esigenze, tenuto conto del valore economico dell'affidamento.

4. All'uopo, nelle valutazioni effettuate dal CIAPI per l'affidamento può assumere rilevanza ad esempio la presenza di una specializzazione culturale, professionale nella materia oggetto della controversia comprovata nel curriculum vitae o della sussistenza di un pregresso contenzioso nella materia oggetto dell'affidamento che si è concluso con esito positivo per l'ente o rispetto al quale si ritenga opportuno adottare una strategia difensiva uniforme per evitare scelte difensive contraddittorie che possono essere controproducenti per l'ente o ancora la vicinanza al foro di competenza ; .

5. L'affidamento diretto si ritiene conforme ai principi di efficacia, efficienza ed economicità anche nelle ipotesi di consequenzialità tra incarichi derivanti da diversi gradi e fasi di giudizio, nonché di complementarietà con altri incarichi attinenti la stessa materia;

Art. 10 *(Eccezioni)*

1. L'Ente ha facoltà di affidare incarichi legali diretti a professionisti/studi associati, anche non iscritti nell'Elenco, in caso di particolarità assoluta della controversia o della consulenza e/o per le cause da patrocinare dinanzi alle magistrature superiori.
2. L'affidamento diretto è, altresì, consentito nel caso in cui vi siano effettive ragioni di urgenza di procedere all'affidamento, non derivanti dall'inerzia dell'ente.

Art. 11 *(procedura di affidamento di servizi legali ai sensi dell'Allegato IX del Codice dei contratti pubblici)*

1. Rientrano tra questi, tutti i servizi legali che non siano esclusi a norma dell'art 17 comma 1 lett d) del codice dei contratti pubblici.

I relativi affidamenti costituiscono appalti e comprendono:

- a) Servizi non ricompresi nell'ambito oggettivo di applicazione dell'art 17 citato (es le consulenze non collegate ad una specifica lite);
- b) Servizi che i fornitori realizzano in modo continuativo o periodico organizzando i mezzi necessari ed assumendo il rischio economico (come nell'ipotesi di contenzioso



seriale affidato in gestione al fornitore)

2. Ai sensi dell'art 35 comma 1 e 2 del Codice, la soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti dei servizi di cui all'allegato IX è di €. 750.000,00 nei settori ordinari, e di €. 1.000.000,00 nei settori speciali.

Per i contratti di valore inferiore alle soglie di cui all'art 35 c.1 lett d) e c. 2 lett c) del codice, i suddetti servizi legali saranno affidati secondo quanto previsto per gli affidamenti di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria dal codice;

Per i contratti di valore pari o superiore alle soglie di cui all'art 35 comma 1 lett d) e comma 2 lett c) del codice, la pubblicazione degli avvisi è disciplinata dall'art 140 per i settori speciali e 142 per i settori ordinari, mentre per i restanti aspetti della procedura trovano applicazione le disposizioni del codice dei contratti di valore pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria.

3. Considerata la natura di servizi legali eseguiti per lo più con lavoro prevalentemente proprio del professionista, assumono specifica rilevanza i requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica professionale.

4. Fuori dai casi di cui all'articolo 9, e fermo rimanendo il rispetto dei principi di cui all'articolo 36, comma 1, del d.lgs n.50 del 2016, la decisione in ordine alla necessità di procedere all'affidamento di uno dei servizi legali dell'allegato IX del d.lgs n. 50 del 2016, è assunta dal Direttore o legale rappresentante del CIAPI, sentito il Responsabile dell'Ufficio Affari Generali

5. Fatta salva la possibilità di ricorrere a procedure ordinarie o a procedure negoziate previa indagine di mercato, il CIAPI procede all'affidamento dei servizi di cui al comma 1 di importo inferiore alla soglia comunitaria, mediante affidamento diretto.

6. Per i contratti di valore inferiore a quello indicato nell'articolo 36, comma 2, lett. a) del d.lgs n.50 del 2016, il responsabile competente procede ad individuare il professionista/studio legale affidatario tra i professionisti/studio legale di appartenenza dei singoli professionisti, inseriti nell'elenco di cui all'articolo 4 sulla base del *curriculum* in relazione alla specializzazione necessaria allo svolgimento del servizio, nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti. All'esito dell'individuazione, il professionista/studio verrà invitato a presentare il proprio preventivo.

7. Una volta accertati il possesso, in capo al soggetto individuato, dei requisiti di cui all'articolo 80 del d.lgs n. 50 del 2016, e l'equità del compenso preventivato, secondo i parametri di cui al Decreto Ministeriale 8 marzo 2018, n. 37, l'affidamento del servizio è disposto con provvedimento del Direttore o in mancanza del legale rappresentante.

8. Per i contratti di valore pari o superiore all'importo di cui 36, comma 2, lett. a ed

Regione Siciliana

Via Ex S.S. 114 n.51 - C.P. 51 - 96010 PRIOLO G.(SR)

Tel. 0931 1812572- Fax 0931 761139

Cod. Fisc. 80.001.330.895- Part. IVA 01208300895

www.ciapiweb.it - E-mail info@ciapiweb.it



inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, comma 1, lett. d) e comma 2, lett. c), del d.lgs., n. 50 del 2016, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. b), del d.lgs n. 50 del 2016, si procede all'affidamento diretto previa valutazione di almeno cinque professionisti iscritti nell'elenco ed individuati in conformità a quanto previsto al comma 3. A tal fine il Responsabile dell'Ufficio Affari Generali provvede ad invitare gli stessi previa determinazione dei requisiti necessari, secondo quanto di seguito articolato:

a) ai fini del soddisfacimento del requisito di idoneità professionale, può richiedere un numero minimo di anni di anzianità di iscrizione all'Albo degli avvocati;

b) ai fini del soddisfacimento del requisito di capacità tecnica e professionale, da determinare in relazione all'oggetto e all'importo dell'affidamento, può richiedere, ad esempio, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore oggetto dell'incarico;

c) ai fini del soddisfacimento del requisito di capacità economica e finanziaria, può richiedere livelli minimi di fatturato globale, che devono comunque essere proporzionati al valore dell'affidamento. In alternativa al fatturato, anche al fine di consentire la partecipazione alla selezione di giovani professionisti, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale una copertura assicurativa della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato con condizioni e massimali delle polizze superiori a quelli minimi stabiliti dal Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

9. Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. E' consentito l'utilizzo del minor prezzo solo per i contratti di valore inferiore ad €. 40.000,00.

10. È obbligatoria la pubblicazione dell'avviso di esito dell'affidamento di importo pari o superiore a 40.000 sulla piattaforma informatica e sul profilo dell'Ente.

Art. 12

(Affidamento incarichi di collaborazione e di consulenza diversa dai servizi legali)

1. Gli incarichi di collaborazione e di consulenza diversa dai servizi legali sono incarichi attribuiti a professionisti aventi ad oggetto attività di supporto al CIAPI che assicurino un apporto di alta specializzazione. Tali attività possono esplicitarsi in pareri, espressione di valutazione e/o giudizi, studi ricerche, assistenza. Gli incarichi hanno ad oggetto prestazioni d'opera intellettuale, disciplinate dal codice civile e si configurano come attività autonome caratterizzate dall'assenza di vincoli di subordinazione o parasubordinazione.
2. L'affidamento dei predetti incarichi è consentito a condizione:



- a) di impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane interne;
 - b) che sia predeterminata la durata, il luogo, l'oggetto ed il compenso della collaborazione.
3. Gli incarichi sono affidati applicando il procedimento previsto per i servizi legali di cui all'allegato IX del D.lgs 5072016 con la sola differenza che la soglia di rilevanza comunitaria è fissata in €. 209.000

Art. 13 *(Corrispettivo)*

1. Il CIAPI procede alla liquidazione del corrispettivo al professionista incaricato, nei termini stabiliti nel relativo provvedimento di affidamento, mediante bonifico da effettuare sul conto corrente comunicato dallo stesso.
2. L'eventuale conferimento di incarico congiunto a più avvocati è considerato quale incarico unico ai fini del compenso.

Art. 14 *(Obblighi dell'affidatario)*

1. Il professionista affidatario è tenuto a presenziare, se convocato dal CIAPI, ad incontri o riunioni di coordinamento presso la sede, nonché in ogni altro luogo indicato dal Ciapi.
2. Nel caso di servizi legali di rappresentanza in giudizio il professionista è altresì tenuto a:
 - a) aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione specifica dell'attività posta in essere e inviare, in tempi congrui, tramite posta elettronica certificata, copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo proprio, redatto nell'esercizio del mandato conferito, o di controparte, nonché note istruttorie, verbali di causa e quant'altro costituisca oggetto del fascicolo di causa;
 - b) rendere per iscritto all'Amministrazione, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, un parere in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
 - c) indicare gli estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale;
 - d) osservare le norme del Codice Deontologico Forense.



Art. 15

(Cancellazione dall'Elenco)

1. È disposta la cancellazione dall'Elenco dei professionisti che:
 - a) abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco;
 - b) non abbiano assolto con puntualità e diligenza i servizi loro affidati, secondo la valutazione effettuata dall'Amministrazione;
 - c) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato al servizio affidato o rifiutato di accettare un incarico;
 - d) siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze.

Art. 16

(Pubblicità)

1. L'Elenco è pubblicato sul sito istituzionale del CIAPI e nella sezione Amministrazione Trasparente alla voce "Albo Incarichi Legali"
2. I dati forniti dagli interessati sono raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'Elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati sono utilizzati secondo le disposizioni di legge.

Art. 17

(Entrata in vigore e norme di rinvio)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sull'albo *on-line* del CIAPI

Art. 18

(Abrogazione espressa)

Il presente regolamento abroga qualsiasi disposizione precedentemente adottata dal Ciapi (regolamento, atti deliberativi, determinazioni dirigenziali elenco) inerente l'affidamento degli incarichi legali esterni disciplinato dal presente regolamento.

Regione Siciliana

Via Ex S.S. 114 n.51 - C.P. 51 - 96010 PRIOLO G.(SR)

Tel. 0931 1812572- Fax 0931 761139

Cod. Fisc. 80.001.330.895- Part. IVA 01208300895

www.ciapiweb.it - E-mail info@ciapiweb.it



**FAC SIMILE DI DOMANDA PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO DEI
PROFESSIONISTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI ESTERNI**

Il/La sottoscritto/a Avvocato _____ con studi

Via _____, CF _____,

P.IVA _____, PEC _____

FA ISTANZA

di iscrizione all'apposito Elenco dei professionisti per il conferimento degli incarichi esterni di patrocinio legale, di cui all'art. 4 e ss. Regolamento dell'Ente, approvato conn. _____ del _____.

Il suddetto professionista, in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio *curriculum*, indica, quali sezioni dell'Elenco (max n. 2) in cui richiede l'iscrizione:

- SEZIONE A:** Esperti in diritto amministrativo, con particolare specializzazione in appalti pubblici, concessioni – Consulenza, assistenza e patrocinio presso il T.A.R. e il C.d.S.;
- SEZIONE B:** Esperti in diritto civile – Consulenza, assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Tribunale, Corte di Appello, Cassazione Sez. Civile;
- SEZIONE C:** Esperti in diritto del lavoro – Consulenza, assistenza e patrocinio presso: Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, Corte di Appello, Cassazione Sez. Civile;
- SEZIONE D:** Esperti in diritto penale – Consulenza, assistenza e patrocinio presso: Tribunale, Corte di Appello, Cassazione Sez. Penale;
- SEZIONE E:** Esperti in diritto tributario – Consulenza, assistenza e patrocinio presso le Commissioni Tributarie.



Ai fini dell'iscrizione nell'Elenco, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'articolo 76 del DPR 445/2000, il professionista

DICHIARA

- di impegnarsi a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici e privati, contro il Ciapi o in conflitto con gli interessi dell'Ente per la durata dell'eventuale rapporto instaurato e di non avere assunto incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici e privati, contro il Ciapi o in conflitto con gli interessi dell'Ente nei 3 anni precedenti rispetto alla data odierna;
- di accettare tutte le disposizioni contenute nel Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni di patrocinio legale dell'Ente e di impegnarsi a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;

DICHIARA ALTRESÌ

- di essere cittadino italiano (oppure)
- di godere dei diritti politici/elettorali
- di essere iscritto nell'Albo Avvocati dell'Ordine di.....
..... dal
- di essere abilitato/a al patrocinio dinanzi le Giurisdizioni Superiori
dal.....
- di essere in possesso del titolo di studio di
- di avere la qualifica professionale di
- di essere in possesso dei seguenti titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione,
di aggiornamento, di qualificazione tecnica
- di avere assolto agli obblighi contributivi nei confronti di (INPS, INAIL, Cassa
Forense);
- per il periodo, avendo versato €.,
- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 d.lgs. n. 50/2016;



- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'Ordine di appartenenza;
- di disporre dell'indirizzo di posta elettronica.....
e PEC
- di essere in possesso di polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per i
danni derivanti dalla professione (*indicazione estremi e massima*)

.....

.....

Luogo e data _____

L'Avvocato dichiarante

ALLEGATI:

- 1) Documento di identità in corso di validità;
- 2) Curriculum vitae depurato dalla presenza di eventuali dati sensibili, confidenziali o dati eccedenti e non pertinenti (come, in via esemplificativa: indirizzo di casa; numero di cellulare; numero di conto corrente bancario, ecc.).

Regione Siciliana

Via Ex S.S. 114 n.51 - C.P. 51 - 96010 PRIOLO G.(SR)

Tel. 0931 1812572- Fax 0931 761139

Cod. Fisc. 80.001.330.895- Part. IVA 01208300895

www.ciapiweb.it - E-mail info@ciapiweb.it

